

Codice "D_AMM"

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA 1, PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA AMMINISTRATIVO ECONOMICO, INDIRIZZO AMMINISTRATIVO, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRESSO L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE, DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 1, DELLA L.R. 5/2013 E N. 1 POSTO RISERVATO AI SENSI DELL'ART. 1014, DEL D.LGS. 66/2010 E S.M.I.

Art. 1

Indizione del concorso

1. E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di tre unità di personale nella categoria D, posizione economica 1, profilo professionale specialista amministrativo economico, indirizzo amministrativo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, in esecuzione della DGR n. 1482 dd. 1 agosto 2014 di approvazione del piano dei fabbisogni professionali triennale 2014/2015/2016 dell'Amministrazione regionale, di cui n. 1 posto riservato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della L.R. 5/2013, al personale di ruolo collocato nella categoria immediatamente inferiore a quella dei posti messi a concorso in possesso, in conformità ai principi della legislazione nazionale vigente in materia di progressioni di carriera, di un'anzianità effettiva di ruolo di almeno due anni nella categoria stessa e del titolo di studio richiesto, e n. 1 posto riservato ai sensi dell'art. 1014, del D.lgs. 66/2010 e s.m.i.. Devono considerarsi collocati nella categoria immediatamente inferiore anche i dipendenti appartenenti alle categorie FA e FB dell'Area forestale.
2. I posti riservati, se non utilizzati a favore delle categorie di riservatari di cui al comma 1, sono conferiti agli idonei secondo l'ordine di graduatoria.
3. Coloro che intendano avvalersi delle riserve di posti di cui al comma 1, ovvero di eventuali titoli di precedenza o di preferenza a parità di merito, devono farne espressa menzione nella domanda di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dal relativo beneficio.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. Al concorso possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Possono altresì partecipare tutti i soggetti che rientrano nelle condizioni stabilite dal vigente art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e del D.P.C.M. n. 174 del 7 febbraio 1994, purché in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il conseguimento della pensione di vecchiaia;
 - c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché abbiano usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748;
 - d) idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione regionale ha la facoltà di sottoporre a visita medica preassuntiva i vincitori e gli idonei del concorso in base alla normativa regionale vigente, per verificarne l'idoneità fisica allo svolgimento delle specifiche mansioni relative ai posti messi a concorso;
 - e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;
 - f) assenza di condanne penali per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una pubblica Amministrazione.

2. Oltre ai requisiti generali di cui al comma precedente, i candidati devono possedere quale requisito specifico una delle seguenti lauree:

- giurisprudenza, scienze politiche, scienza dell'amministrazione, economia e commercio o laurea equipollente secondo la vigente normativa, conseguite secondo l'ordinamento universitario ante riforma di cui al DM 509/1999, oppure una delle lauree specialistiche o magistrali equiparate, secondo la tabella allegata al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233;

- lauree universitarie rientranti nelle classi 2 (scienze dei servizi giuridici), 15 (scienze politiche e delle relazioni internazionali), 17 (scienze dell'economia e della gestione aziendale), 19 (scienza dell'amministrazione), 28 (scienze economiche), 31 (scienze giuridiche), di cui al DM 509/1999;

- lauree universitarie rientranti nelle classi L-14 (scienze dei servizi giuridici), L-36 (scienze politiche e delle relazioni internazionali), L-18 (scienze dell'economia e della gestione aziendale), L-16 (scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione), L-33 (scienze economiche) di cui al DM 270/2004.

I titoli di studio conseguiti all'estero devono aver ottenuto l'equipollenza a corrispondenti titoli italiani o comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti autorità.

3. I cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e gli altri soggetti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 devono essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica. Devono, inoltre, possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata nel corso dello svolgimento delle prove d'esame.

4. Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, nonché al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

5. I candidati sono ammessi alla procedura concorsuale con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti; l'Amministrazione si riserva di chiedere in qualunque momento della procedura la documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti, ovvero di provvedere direttamente all'accertamento degli stessi. La carenza anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla procedura.

Art. 3

Domanda di ammissione

1. Il presente bando, le istruzioni per la compilazione e l'invio telematico della domanda sono disponibili sul sito ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia <http://www.regione.fvg.it>, alla sezione concorsi.

2. Sulla base del considerevole numero di domande di partecipazione al concorso che si ritiene di prevedere, al fine di garantire l'economicità e la celerità della procedura concorsuale, in particolare della fase istruttoria, ed in conformità a quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del DL 5/2012, **la domanda** deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso sul Bollettino Ufficiale della Regione, **obbligatoriamente** mediante la seguente modalità:

compilata ONLINE, stampata, sottoscritta con firma autografa, scansionata in formato PDF, ed inviata, unitamente alla fotocopia leggibile di un valido documento d'identità, per via telematica, con accesso di tipo semplice dal sito ufficiale della Regione, sezione concorsi, al link <http://concorsi.regione.fvg.it/concorsi/login.html?idConcorso=3> (per la compilazione e l'invio della domanda si fa rinvio alle istruzioni dettagliate rinvenibili sul sito ufficiale all'apposita sezione concorsi).

3. La presentazione della domanda di partecipazione con qualsiasi modalità diversa da quella descritta al comma precedente comporterà l'esclusione dal concorso.

4. Verranno presi in considerazione unicamente i dati risultanti dalla domanda sottoscritta e scansionata. L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di difformità tra i dati compilati on line e quelli risultanti dalla domanda sottoscritta. AL PARI L'AMMINISTRAZIONE NON TERRÀ CONTO DI EVENTUALI MODIFICHE APPORTATE A MANO ALLA DOMANDA SOTTOSCRITTA. NEL CASO SI RENDANO NECESSARIE MODIFICHE QUESTE POTRANNO ESSERE EFFETTUATE SOLTANTO MEDIANTE LA COMPILAZIONE E L'INVIO DI UNA NUOVA DOMANDA.

5. Nel caso di invio di più domande si terrà conto soltanto dell'ultima in ordine di arrivo.

6. L'Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle domande nonché di revocare la procedura concorsuale per motivate esigenze di pubblico interesse.

7. Nella domanda di ammissione al concorso i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

- a) il cognome ed il nome;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) il Comune di residenza;
- d) il codice fiscale;
- e) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di trovarsi nelle condizioni di cui al vigente articolo 38 del D.Lgs. 165/01 e di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
- f) di godere dei diritti civili e politici. In caso di mancato godimento indicarne i motivi;
- g) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime;
- h) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- i) di essere in possesso di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso, con l'indicazione dell'anno e dell'Università presso la quale è stato conseguito. Nel caso di laurea conseguita all'estero, devono essere indicati gli estremi del provvedimento di equipollenza, di riconoscimento o di equiparazione al corrispondente titolo italiano;
- j) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo. In caso contrario indicarne i motivi;
- k) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica Amministrazione, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico per avere conseguito il medesimo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- l) di non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748;
- m) di non avere riportato condanne penali. In caso contrario vanno indicate le condanne penali riportate (anche in caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
- n) di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; qualora essi sussistano, dovranno essere specificamente dichiarati;
- o) la lingua straniera prescelta per il colloquio nel corso della prova orale tra inglese, francese e tedesco;
- p) l'eventuale possesso di titoli di precedenza per accedere alle riserve di posti previste ai sensi dell'art. 10, comma 1, della LR 5/2013 e ai sensi dell'art. 1014, del D.Lgs. 66/2010 e s.m.i.;
- q) l'eventuale possesso di titoli di preferenza a parità di merito di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, e all'articolo 3, comma 7, della legge 127/1997;
- r) l'eventuale ausilio necessario in sede di prove, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento delle stesse ai sensi della legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge 68/1999. In questa ipotesi, i candidati devono allegare alla domanda di ammissione al concorso una certificazione medica rilasciata dalla competente Azienda sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi alla propria condizione, ai fini di consentire a questa Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire i benefici richiesti;
- s) l'eventuale condizione prevista dall'art. 20 comma 2bis della legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni per la quale i candidati non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva;
- t) l'indirizzo completo presso cui ricevere le eventuali comunicazioni inerenti al concorso;
- u) il consenso al trattamento dei dati personali.

8. Alla domanda dovrà altresì essere allegato un curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto, utilizzando preferibilmente il formato europeo.

9. Comporterà l'esclusione dal concorso, oltre alla mancanza dei requisiti previsti dal precedente art. 2, anche:

- l'invio della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente articolo;
- la mancata sottoscrizione ovvero la sottoscrizione non autografa della domanda;
- la mancata trasmissione di fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità;
- l'invio della domanda fuori termine utile.

10. Le esclusioni verranno comunicate agli interessati mediante pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

11. Il candidato è tenuto a comunicare per iscritto l'eventuale cambiamento del recapito, che avvenga successivamente alla data di presentazione della domanda, per l'invio delle comunicazioni relative al concorso.

12. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

13. Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando.

Art. 4

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice, istituita ai sensi dell'art 21 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, è nominata con decreto del Direttore generale.

2. La Commissione può inoltre avvalersi di componenti aggiunti per l'accertamento, in sede di prova orale, della conoscenza della lingua straniera e dei sistemi applicativi informatici di base e strumenti web.

3. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza di € 83,00, secondo quanto disposto dal succitato art. 21 della legge regionale 18/1996, importo ridotto del 10%, come previsto dall'articolo 8, comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) e ulteriormente ridotto del 10% come disposto dall'articolo 12, comma 7, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

Art. 5

Preselezioni

1. Qualora il numero delle domande sia superiore a 100, l'Amministrazione regionale effettuerà una preselezione volta al contenimento del numero dei candidati. Tale prova preselettiva consisterà nella risoluzione, in un tempo predeterminato, di un test basato su una serie di quesiti a risposta multipla, vertente sulle medesime materie oggetto della prova scritta previste dal presente bando di concorso.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, sono ammessi alle preselezioni tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso entro i termini previsti dal bando, con riserva di successiva verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso per i soli candidati ammessi alla prova successiva; le esclusioni dalla preselezione verranno comunicate agli interessati mediante pubblicazione di apposito provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Il risultato ottenuto nella preselezione, che non costituisce prova d'esame, non concorre a formare il punteggio per la graduatoria finale.

4. Ai sensi dell'art.22, comma 2bis, della legge regionale 18/1996, e successive modificazioni e integrazioni, è escluso dalla preselezione il personale regionale che partecipa ai concorsi pubblici con riserva dei posti, il cui accesso alla pubblica Amministrazione regionale è avvenuto previo superamento di una prova selettiva o di un concorso pubblico.

5. Ai sensi dell'art. 20, comma 2bis, della legge 104/1992, e successive modificazioni e integrazioni, è esclusa dalla preselezione la persona con handicap affetta da invalidità uguale o superiore all'80 %.

6. La data, l'ora e la sede di svolgimento dell'eventuale preselezione verranno comunicate mediante apposito avviso, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it. La pubblicazione sul BUR della data della preselezione vale quale comunicazione personale ai singoli candidati ammessi alle relative prove, che pertanto dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, nella data, nell'ora e nella sede indicate.

7. Per l'espletamento della prova preselettiva l'Amministrazione regionale potrà avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da istituti specializzati o da esperti.

8. Per essere ammessi a sostenere la preselezione, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento.

9. Durante lo svolgimento della preselezione non è permesso ai candidati di comunicare tra loro o con altri. E' assolutamente vietata l'introduzione nell'edificio sede della preselezione di telefoni cellulari e di qualsivoglia strumentazione atta a consentire la comunicazione con l'esterno, nonché di altri supporti di memorizzazione digitale. E' altresì vietata l'introduzione di testi di qualsiasi genere. L'Amministrazione regionale, in ogni caso, non effettuerà servizio di custodia degli oggetti di cui al presente comma.

10. Il candidato che contravvenga alle summenzionate disposizioni sarà escluso dal concorso.

11. La mancata partecipazione alla preselezione il giorno stabilito, per qualsiasi motivo, sarà considerata come rinuncia al concorso.

12. Salvi i casi di esclusione dal concorso previsti dal presente bando, saranno ammessi alla prova scritta i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati nei primi 400 posti, nonché tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del 400° candidato.

Art. 6

Materie e prove d'esame

1. L'esame sarà così articolato:

- svolgimento di una prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema o nella risoluzione di quesiti a risposta sintetica vertenti sulle seguenti materie:

diritto costituzionale;

diritto amministrativo;

normativa comunitaria, nazionale e regionale inerente i fondi comunitari e nazionali;

programmazione, pianificazione, controllo di gestione;

ordinamento e organizzazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

-svolgimento di una prova orale vertente, oltre che sulle materie della prova scritta su:

diritto penale con particolare riguardo ai reati commessi dai pubblici dipendenti e ai reati contro la Pubblica Amministrazione;

il rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione;

elementi di contabilità pubblica con particolare riferimento alla normativa regionale, patto di stabilità e armonizzazione dei bilanci.

2. Nel corso della prova orale verrà accertata inoltre la conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato tra inglese, francese e tedesco, nonché dell'utilizzo dei sistemi applicativi informatici di base e strumenti web.

3. L'ammissione e l'esclusione dei candidati dalla prova scritta verranno rese note mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Sempre attraverso pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione verranno comunicati luogo e data della prova scritta, almeno quindici giorni prima della prova stessa. La pubblicazione della data della prova scritta vale quale comunicazione personale ai singoli candidati ammessi alla relativa prova, che pertanto dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, nella data, nell'ora e nella sede indicate nel Bollettino Ufficiale di cui sopra.

4. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento.

5. Durante lo svolgimento della prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro o con altri, salvo che con i commissari e gli incaricati alla sorveglianza. È assolutamente vietata l'introduzione nell'edificio in cui si svolgono le prove d'esame di telefoni cellulari e di qualsivoglia strumentazione atta a consentire al candidato la comunicazione con l'esterno, nonché di supporti di memorizzazione digitale.

6. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti o informatizzati.

7. L'Amministrazione regionale non effettuerà servizio di custodia degli oggetti di cui ai commi 5 e 6.

8. Il candidato che contravvenga alle summenzionate disposizioni sarà escluso dal concorso.

9. La mancata partecipazione alla prova scritta il giorno stabilito, per qualsiasi motivo, sarà considerata come rinuncia al concorso.

10. L'ammissione alla prova orale sarà comunicata agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà essere spedita almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa. Tale comunicazione riporterà il punteggio conseguito nella prova scritta e nei titoli, oltre a luogo, giorno e ora stabiliti per la successiva prova.

11. I candidati ammessi alla prova orale, che fossero impossibilitati a sostenerla alla data stabilita per infortunio, malattia, parto o altra causa di forza maggiore, dovranno darne tempestiva ed idonea comunicazione alla Direzione generale, pena la decadenza, entro la data stabilita per lo svolgimento della prova, recapitando alla medesima idonea documentazione probatoria. La Direzione generale, valutata la documentazione e sentita la Commissione, può disporre il rinvio della prova orale.

12. La mancata partecipazione alla prova orale il giorno stabilito sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 7

Valutazione dei titoli

1. Saranno valutate le seguenti categorie di titoli di merito fino ad un punteggio massimo non superiore a 4,5:
 - a) esperienza professionale maturata in posizioni lavorative corrispondenti alla categoria e profilo dei posti messi a concorso, o in categoria superiore con medesimo profilo, da parte di soggetti che alla data di pubblicazione del presente bando abbiano maturato, presso la Regione, almeno tre anni di servizio alle dipendenze della Regione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o abbiano operato, per almeno tre anni, quali lavoratori somministrati: punti 0,6 per ogni anno di servizio prestato (punti 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni) fino ad un massimo di punti 3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, i servizi prestati in più periodi verranno sommati;
 - b) esperienza professionale maturata in posizioni lavorative corrispondenti alla categoria e profilo dei posti messi a concorso, o in categoria superiore con medesimo profilo, da parte di soggetti che alla data di pubblicazione del presente bando abbiano prestato servizio presso una pubblica Amministrazione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o abbiano operato quali lavoratori somministrati: punti 0,3 per ogni anno di servizio prestato (punti 0,025 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni) fino ad un massimo di punti 1,50. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, i servizi prestati in più periodi verranno sommati.
2. I titoli valutabili devono essere dichiarati in un separato elenco, da trasmettere unitamente alla domanda di partecipazione, che deve essere redatto secondo l'apposito modello reperibile al link <http://concorsi.regione.fvg.it/concorsi/login.html?idConcorso=3>, deve essere sottoscritto in forma autografa dal candidato e deve pervenire con le modalità ed entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente bando. Non si terrà conto, in alcun caso, delle dichiarazioni di possesso dei titoli non sottoscritte in forma autografa ovvero non pervenute con le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 3.
3. Non saranno presi in considerazione titoli diversi da quelli sopra elencati ovvero titoli che non siano stati dichiarati dal candidato nella dichiarazione di cui al precedente comma secondo le modalità ivi previste.
4. Le dichiarazioni dei titoli vengono rilasciate dal candidato in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del succitato DPR n. 445/2000, qualora da controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal candidato, ai sensi dell'art. 75, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
5. L'Amministrazione regionale si riserva in ogni momento della procedura concorsuale la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate dai candidati.
6. I candidati, al momento della presentazione della dichiarazione dei titoli, non devono allegare alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni.
7. La dichiarazione sostitutiva che comprova il possesso dei titoli previsti al comma 1, deve indicare la tipologia e la durata del rapporto con l'indicazione precisa del periodo di lavoro (giorno, mese ed anno senza arrotondamenti) e della categoria di inquadramento o funzione per ciascun periodo. Qualora fosse omessa la data finale di un rapporto o fosse stato indicato che lo stesso è "tuttora" in corso, la Commissione valuterà il periodo fino alla data di invio della domanda.
8. La valutazione dei titoli sarà effettuata da parte della Commissione giudicatrice dopo l'espletamento della prova scritta, limitatamente ai candidati che abbiano sostenuto la prova stessa.

Art. 8

Valutazione delle prove e formazione della graduatoria

1. La Commissione esaminatrice ha complessivamente a disposizione 60 punti per la valutazione delle prove d'esame.
2. I punti per la valutazione delle prove d'esame sono così ripartiti:
 - 30 punti prova scritta;
 - 30 punti prova orale.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato almeno 21 punti nella prova scritta.
4. Il punteggio minimo per il superamento della prova orale è pari a punti 21.
5. Al termine di ogni seduta giornaliera di prove orali, la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è affisso al termine del medesimo giorno in luogo accessibile presso i locali in cui si è svolta la prova orale.

6. La graduatoria provvisoria di merito sarà formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine del punteggio riportato da ciascun candidato quale votazione complessiva, ottenuta dalla somma dei punteggi conseguiti in ciascuna delle due prove d'esame e nella valutazione dei titoli.

Art. 9

Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore

1. Il Direttore del Servizio organizzazione, formazione, valutazione e relazioni sindacali della Direzione generale approva la graduatoria definitiva del concorso, tenuto conto degli aventi titolo alle riserve dei posti previste dal presente bando di concorso, nonché degli eventuali titoli di precedenza previsti dalla normativa vigente e dei titoli di preferenza di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, e all'articolo 3, comma 7, della legge 127/1997 e dichiara i candidati vincitori, ai sensi della normativa regionale vigente.

2. I posti riservati che non dovessero essere ricoperti per mancanza di aventi titolo saranno conferiti ai candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

3. La graduatoria viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

4. La graduatoria rimane valida nei tre anni successivi alla pubblicazione. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di procedere al recupero degli idonei per la copertura di ulteriori posti resisi vacanti. La graduatoria potrà essere utilizzata anche per assunzioni di unità di personale a tempo determinato a valere sui fondi comunitari per la programmazione 2014-2020, nonché per progetti finanziati con fondi a destinazione vincolata diversi dal Programma operativo regionale, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le eventuali assunzioni a tempo indeterminato.

Art. 10

Presentazione della documentazione per l'assunzione

1. I candidati chiamati all'assunzione devono autocertificare, ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, entro e non oltre il termine perentorio fissato dall'Amministrazione regionale, i seguenti stati, fatti e qualità personali:

- a) data e luogo di nascita;
- b) Comune e luogo di residenza;
- c) godimento dei diritti civili e politici sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda sia alla data del rilascio della dichiarazione;
- d) possesso della cittadinanza italiana ovvero di una delle condizioni di cui al vigente art. 38 del D.Lgs. 165/2001, sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda sia alla data del rilascio della dichiarazione;
- e) di non avere riportato condanne penali. In caso contrario, il candidato dovrà documentare ai sensi della normativa vigente le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa (anche se è stata concessa sospensione condizionale, non menzione, amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto). Il candidato dovrà altresì dichiarare di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico. In caso contrario dovrà specificatamente indicarli;
- f) possesso di uno dei titoli di studio richiesti all'articolo 2, comma 2; nel caso di laurea conseguita all'estero, possesso di un provvedimento di equipollenza, riconoscimento o di equiparazione corrispondente al titolo italiano;
- g) posizione relativa all'adempimento degli obblighi di leva;
- h) possesso dei titoli di precedenza per accedere alle riserve dei posti ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L.R. 5/2013 o ai sensi dell'art. 1014, del D.Lgs. 66/2010 e s.m.i.;
- i) possesso dei titoli di preferenza a parità di merito di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e all'articolo 3, comma 7, della legge 127/1997;
- j) stato di famiglia;
- k) codice fiscale.

2. I cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e gli altri soggetti di cui all'articolo 38 D.Lgs. 165/2001 dovranno dichiarare il possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti di cui al comma 1 previsti per i cittadini della Repubblica.

3. I candidati chiamati all'assunzione devono autocertificare, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, entro e non oltre il termine perentorio fissato dall'Amministrazione regionale, di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica Amministrazione, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero di non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive

modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748.

4. Il candidato che, senza giustificato motivo, non presenti i documenti prescritti dal presente articolo entro il termine assegnato, sarà dichiarato decaduto dall'assunzione.

Art. 11

Assunzione del vincitore e trattamento giuridico-economico

1. I vincitori saranno assunti in prova, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, nella categoria D, profilo professionale specialista amministrativo economico, mediante stipula del contratto individuale di lavoro.

2. I candidati che avranno titolo alla riserva dei posti ai sensi dell'articolo 10 comma 1 della legge regionale n. 5/2013 verranno inquadrati nella categoria e profilo professionale previsti dal presente bando di concorso con assegnazione alla struttura organizzativa alla quale si riferiscono i posti messi a concorso dal presente bando.

3. All'atto dell'assunzione il candidato sarà tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, ovvero altre situazioni di incompatibilità quali l'esercizio di attività commerciali, industriali o professionali.

4. Il candidato che non assuma servizio, senza giustificato motivo, nel giorno e nella sede prefissati, sarà dichiarato decaduto dall'assunzione.

5. L'assunzione decorre ad ogni effetto dal giorno in cui il candidato assume servizio.

6. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico tabellare lordo annuo spettante al personale di ruolo della categoria D, posizione economica 1, previsto dai vigenti Contratti collettivi di lavoro del personale regionale appartenente all'area non dirigenziale, pari a € 25.442,03 oltre eventuali altre indennità.

7. Il periodo di prova ha durata di sei mesi, ai sensi dell'articolo 16 del C.C.R.L. di Comparto unico – non dirigenti – relativo al quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2004-2005.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia esclusivamente per l'attività di gestione del concorso, ai fini del reclutamento del personale. I dati elaborati con strumenti informatici verranno conservati in archivi informatici e cartacei. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione generale, titolare del trattamento.

5. Il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio organizzazione, formazione, valutazione e relazioni sindacali.

Art. 13

Pari opportunità

1. L'Amministrazione regionale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla vigente normativa regionale in materia, in particolare al Regolamento di accesso all'impiego regionale, emanato con DPREg. N. 0143/Pres. del 23 maggio 2007.

*** **

Ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, articolo 14, si comunicano i seguenti elementi informativi:

- responsabile del procedimento: Direttore del Servizio organizzazione, formazione, valutazione e relazioni sindacali, dott.ssa Anna D'ANGELO;
- Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Michela AZZAN.

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Servizio organizzazione, formazione, valutazione e relazioni sindacali della Direzione generale, piazza dell'Unità d'Italia n. 1, Trieste (tel. 0403774327; 0403774266; 0403774210; 0403774319; 0403774277; 0403774254).

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Roberto Finardi

